



AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 13 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE GIOCO E ALLE STRUTTURE DI ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DELLE AREE.

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze pidemiologica da COVID-19"; - l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali; - il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-



Comune di Budrio

Bologna

Legge 23 Copia informatica per consultazione febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; - l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;

- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 14 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

- il DPCM 10 aprile 2020 che prorogava fino al 3 maggio le disposizioni sul territorio nazionale ai fini del contenimento dell'emergenza sanitaria;

- il DPCM 26.4.2020, in vigore dal 4 maggio 2020 che, pur con determinate misure di comportamento e precauzioni, consente nuovamente l'accesso ai parchi pubblici e giardini nonché la regolamentazione dell'accesso alle aree gioco dei bambini, ferma restando la possibilità per i Sindaci di precludere l'ingresso a dette aree gioco qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza;

Dato atto che, rispetto alla gestione ordinaria di tali attrezzature con particolare riguardo alla sanificazione nonché al capillare controllo degli accessi, l'amministrazione comunale non ha a disposizione sufficienti mezzi né risorse per garantire in modo puntuale tali attività di intervento;

Ritenuto necessario pertanto interdire temporaneamente l'accesso a tali aree gioco/aree attrezzate per attività sportiva;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;



Comune di Budrio
Bologna

ORDINA

a) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, nonché degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;

b) di trasmettere il presente atto alla polizia locale per gli adempimenti di competenza.

Lì, 19/05/2020

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)